



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio Sindaco	X	
2.	COMINA Aldo	X	
3.	BORI Giuseppe	X	
4.	BRESSI Vilma	X	
5.	CORDASCO Cristina Lucia	X	
6.	FERRARO Rocco	X	
7.	GASTALDI Bartolomeo	X	
8.	GIOFFREDA Tommaso	X	
9.	GIORGIS Claudia	X	
10.	LOPREIATO Roberto	X	
11.	MARIANO Serena	X	
12.	MOGNA Maurizio	X	
13.	PORTERA Antonello	X	
14.	PORTOLESE Pasquale	X	
15.	RACCA Marco	X	
16.	RIMBICI Antonino	X	
17.	RUBIOLO Piergiorgio	X	

Sono presenti gli Assessori:

CAMERA Edilio, SENESI Petra, FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, TESIO Paolo.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio COMINA Aldo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Su relazione dell'Assessore Michele LOVERA

Premesso che:

- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 e s.m.i. (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1 comma 639 L. 147/2013, secondo periodo, come modificato dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) specifica che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare dei comuni, per determinare la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 7.4.2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale con decorrenza 1.1.2014, e con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 26.3.2015 e n. 23 del 23.3.2016 nonché del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 7.3.2017, del Consiglio Comunale n. 1 del 19.2.2018 e del Consiglio Comunale n. 40 del 27.9.2018 tale regolamento è stato modificato anche a seguito delle modifiche normative intervenute;
- con Decreto Ministero Interno 25 gennaio 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019, con conseguente possibilità di approvare le modifiche dei regolamenti relativi ai tributi comunali ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- si ritiene opportuno effettuare alcune ulteriori integrazioni e precisazioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) che reca novità in tema di compenso incentivante in favore degli Uffici Tributi per il recupero dell'evasione fiscale, e con l'estensione della già riconosciuta riduzione d'imposta prevista per la fattispecie del comodato gratuito degli immobili ai parenti in primo grado in linea retta, anche al coniuge superstite in presenza di figli minori;
- con riguardo alle unità abitative accatastate separatamente ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20368/2018 è intervenuta stabilendo che in regime IMU, a differenza di quanto sostenibile in materia di ICI, non è corretto discostarsi dalla definizione di abitazione principale dettata dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., in base al quale per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede; ne consegue che in base alla prima pronuncia della Cassazione sul tema in materia di IMU, la qualifica di abitazione principale non può essere riconosciuta agli alloggi cd. contigui con conseguente opportunità di

eliminare il relativo riferimento regolamentare, e tuttavia con necessaria riserva di verificare l'evoluzione dell'orientamento ed adottare gli opportuni provvedimenti;

- si è precisato che con riguardo alle unità immobiliari locate a canone concordato, la riduzione di imposta viene riconosciuta ai sensi di legge, mentre l'applicazione di un'aliquota agevolata è eventuale in quanto dipende dall'effettiva della deliberazione della stessa per i singoli anni di imposta;
- inoltre, a seguito dell'approvazione della planimetria delle zone di raccolta del porta a porta allegato alla deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018 avente ad oggetto l'approvazione del Piano finanziario TARI anno 2019, si intende precisare che le diverse percentuali di riduzione per i soggetti iscritti nell'Albo dei Compostatori si applicano in base all'effettiva ubicazione delle abitazioni, ovvero all'interno o all'esterno del perimetro del cd. Capoluogo;
- si ritiene altresì corretto, con riguardo al compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose effettuato dalle utenze non domestiche, riconoscere a queste ultime le stesse percentuali e gli stessi criteri di riduzione da applicarsi alle superfici interamente tassabili iscritte in capo ai titolari di Partita Iva; infine, si procede ad adeguare il comma 4 dell'art. 63 del Regolamento *de quo* al vigente dettato normativo sostituendo il termine "riciclo" al termine "recupero".

Richiamati:

- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- il D.M. 25 gennaio 2019 recante il differimento al 31.3.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018);
- la L. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e s.m.i.;
- il D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015";
- il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" e s.m.i.;
- il D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";
- il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e s.m.i.;
- il D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997.

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della 1^a Commissione Consiliare, competente in materia, nella seduta del 19.2.2019;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- di modificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., i seguenti articoli del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
	<p>Art. 16 bis – Incentivo Uffici Tributi</p> <p>1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale, viene riconosciuto un incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali ed al trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, che verrà regolamentato dalla Giunta Comunale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 comma 1091 L. 145/2018.</p>

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 22 Base imponibile [...]</p> <p>8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria</p>	<p>Art. 22 Base imponibile [...]</p> <p>8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria</p>

<p>abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011;</p>	<p>abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;</p>
<p>Art. 25 Assimilazioni 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: [...] i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastralmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni: - sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI; - siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente; - siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi. 2. Per le fattispecie di cui alla lettera i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>Art. 25 Assimilazioni 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: [...] i) <i>lettera abrogata.</i> 2. <i>Comma abrogato.</i></p>
<p>Art. 26 – Esenzioni e riduzioni 2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'aliquota agevolata per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della predetta legge e dell'accordo definito in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione o dalla data di stipula se successiva, a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell'immobile locato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto o di stipula se successiva; in tutti gli altri casi, l'applicazione dell'aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza anagrafica. E' altresì necessario comunicare</p>	<p>Art. 26 – Esenzioni e riduzioni 2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'eventuale aliquota agevolata per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della predetta legge e dell'accordo definito in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione o dalla data di stipula se successiva, a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell'immobile locato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto o di stipula se successiva; in tutti gli altri casi, l'applicazione dell'eventuale aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di</p>

<p>all'Ufficio Tributi, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, la dichiarazione relativa alla cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni del presente comma.</p>	<p>residenza anagrafica. E' altresì necessario comunicare all'Ufficio Tributi, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, la dichiarazione relativa alla cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni del presente comma.</p>
<p>Art. 32 - Potenziamento dell'ufficio tributi 1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale viene riconosciuto un compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell'Ufficio Tributi, così come previsto dall'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e dall'art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997 in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione. 2. L'attività propedeutica viene svolta da un gruppo di lavoro a carattere intersettoriale composto da personale dipendente dell'Ufficio Urbanistica e degli Uffici Finanziari. 3. Per quanto compatibile i compensi incentivanti di cui al comma 1 si applicano anche al gettito IMU.</p>	<p>Art. 32 - Potenziamento dell'ufficio tributi <i>Articolo abrogato.</i></p>

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 38. Assimilazioni e riduzioni 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: [...] i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastralmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni: - sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI; - siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente; - siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi. 2. Per le fattispecie di cui alla lettera i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre</p>	<p>Art. 38. Assimilazioni e riduzioni 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: [...] i) <i>lettera abrogata</i> 2. <i>Comma abrogato.</i></p>

presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.	
--	--

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 62. Riduzioni per le utenze domestiche [...]</p> <p>2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:</p> <p>a) al 5 per cento per le abitazioni site all'interno dell'area ove viene effettuato il servizio di raccolta "porta a porta";</p> <p>b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area.</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 62. Riduzioni per le utenze domestiche [...]</p> <p>2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:</p> <p>a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo", individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C n. 68 del 20.12.2018;</p> <p>b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo".</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 63. Riduzioni per le utenze non domestiche [...]</p> <p>4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l'attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati.</p> <p>5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta la riduzione del 5 per cento sui locali ove tali residui vengono prodotti; tale riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione di idonea attestazione, in base a quanto previsto nell'art. 62 comma 3 del presente Regolamento [...].</p>	<p>Art. 63. Riduzioni per le utenze non domestiche [...]</p> <p>4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l'attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati.</p> <p>5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta, previa presentazione di idonea attestazione ai sensi dell'art. 62 comma 3 del presente Regolamento, la riduzione pari:</p> <p>a) al 5 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti e site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo", individuata nella</p>

	planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018; b) al 20 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti site oltre tale area, nella zona “Extra Capoluogo”. [...]
--	---

- di dare atto che le disposizioni del Regolamento come sopra modificato si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- di dare atto che il Regolamento IUC verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali per le motivazioni indicate in premessa, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

PRESIDENTE: dà la parola all'assessore Lovera Michele

LOVERA Michele: spiega che la delibera vuole modificare il regolamento per adeguarlo alle nuove normative di legge. Fa presente che è stata preparata la nuova stesura affiancata al testo attuale per essere raffrontata. L'art. 16 bis introduce un incentivo all'ufficio tributi. In passato l'ufficio tributo aveva diritto ad un incentivo sugli incassi dell'evasione ICI. Con il venir meno dell'ICI il legislatore si è dimenticato di inserire l'incentivo per l'IMU e la TASI per cui gli uffici tributi lo hanno perso. Adesso la normativa ha nuovamente introdotto l'incentivo e quindi con la delibera in oggetto si recepisce il diritto all'incentivo sul maggior recupero dell'IMU e della TARI sull'evasione. Tale incentivo invece non è previsto per la TASI. Precisa che nessuna legge obbliga ad adeguare il regolamento poiché la legge prevale in ogni caso. Però l'amministrazione ha ritenuto opportuno adeguare il regolamento. Sulla base imponibile è stato aggiunto un beneficio previsto dall'art. 9 comma 6 della legge si estende in caso di morte del comodatario anche al coniuge.

ESCE FROSSASCO Alessandra

E' stato eliminato l'art. 25, l'art. 26 prevede "un eventuale in più" delle aliquote agevolate per gli immobili locati a canoni concordati. L'art. 32 sul potenziamento ufficio tributi non esiste più l'art. 38 in base ad un'ordinanza della Cassazione è stato cancellato. Sulla tassa rifiuti è stata fatta una modifica, su iniziativa dell'amministrazione, specificando meglio la dicitura capoluogo per la raccolta TARI. D'iniziativa dell'amministrazione è stata inoltre estesa la riduzione della TARI del compostaggio anche per l'utenza non domestica art. 63.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Portera Antonello

PORTERA Antonello: osserva che la delibera riguarda solo adeguamenti a norme di legge tranne gli ultimi due una è una precisazione e l'altra l'estensione di un beneficio per la riduzione della tassa rifiuti. Dichiaro di essere favorevole

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Gioffreda Tommaso

GIOFFREDA Tommaso: dichiara di essere a favore del punto che allarga la riduzione del 20% anche alle utenze non domestiche.

PRESIDENTE: dà la parola al consigliere Racca Marco

RACCA Marco: dichiara di votare favorevolmente. Ricorda all'assessore che durante la commissione aveva detto che gli uffici hanno svolto controlli. Chiede all'assessore di rendere edotto il consiglio dei controlli effettuati.

LOVERA Michele: relaziona che i controlli sono stati effettuati con il supporto dell'assessorato all'ecologia e svolti da personale qualificato. Sono state riscontrate diverse utenze, circa 60, che hanno presentato domanda di compostaggio ma non lo effettuavano altri non hanno permesso l'accesso al luogo per la verifica e quindi è stato dedotto che beneficiavano della riduzione senza averne diritto.

GIOFFREDA Tommaso: osserva che le ultime parole dell'assessore sono lodevoli però sottolinea che se le avesse dette lui non sarebbe andato bene.

Nessun altro avendo chiesto la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17
Votanti: 17
Voti favorevoli: 17 (AMBROGGIO Giulio, COMINA Aldo, BRESSI Vilma, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, MOGNA Maurizio, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino, PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, GIOFFREDA Tommaso, BORI Giuseppe, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA

- di modificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., i seguenti articoli del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
	Art. 16 bis – Incentivo Uffici Tributi 1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale, viene riconosciuto un incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali ed al trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, che verrà regolamentato dalla Giunta Comunale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 comma 1091 L. 145/2018.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
------------------------	-------------------------

<p>Art. 22 Base imponibile [...]</p> <p>8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011;</p>	<p>Art. 22 Base imponibile [...]</p> <p>8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;</p>
<p>Art. 25 Assimilazioni</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: [...]</p> <p>i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI; - siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente; - siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi. <p>2. Per le fattispecie di cui alla lettera i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>Art. 25 Assimilazioni</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: [...]</p> <p>ii) <i>lettera abrogata.</i></p> <p>2. <i>Comma abrogato.</i></p>

<p>Art. 26 – Esenzioni e riduzioni</p> <p>2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'aliquota agevolata per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della predetta legge e dell'accordo definito in sede locale tra le organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori, si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione o dalla data di stipula se successiva, a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell'immobile locato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto o di stipula se successiva; in tutti gli altri casi, l'applicazione dell'aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza anagrafica. E' altresì necessario comunicare all'Ufficio Tributi, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, la dichiarazione relativa alla cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni del presente comma.</p>	<p>Art. 26 – Esenzioni e riduzioni</p> <p>2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'eventuale aliquota agevolata per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della predetta legge e dell'accordo definito in sede locale tra le organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori, si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione o dalla data di stipula se successiva, a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell'immobile locato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto o di stipula se successiva; in tutti gli altri casi, l'applicazione dell'eventuale aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza anagrafica. E' altresì necessario comunicare all'Ufficio Tributi, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, la dichiarazione relativa alla cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni del presente comma.</p>
<p>Art. 32 - Potenziamento dell'ufficio tributi</p> <p>1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale viene riconosciuto un compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell'Ufficio Tributi, così come previsto dall'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e dall'art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997 in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.</p> <p>2. L'attività propedeutica viene svolta da un gruppo di lavoro a carattere intersettoriale composto da personale dipendente dell'Ufficio Urbanistica e degli Uffici Finanziari.</p> <p>3. Per quanto compatibile i compensi incentivanti di cui al comma 1 si applicano anche al gettito IMU.</p>	<p>Art. 32 - Potenziamento dell'ufficio tributi <i>Articolo abrogato.</i></p>

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 38. Assimilazioni e riduzioni</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <p>[...]</p> <p>i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastalmente</p>	<p>Art. 38. Assimilazioni e riduzioni</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <p>[...]</p> <p>ii) <i>lettera abrogata</i></p>

<p>distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul campo D “note relative al documento e relazione tecnica” del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI; - siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall’Ufficio Comunale competente; - siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi. <p>2. Per le fattispecie di cui alla lettera i) del precedente comma occorre presentare all’Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall’art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell’imposta.</p>	<p>2. <i>Comma abrogato.</i></p>
--	----------------------------------

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 62. Riduzioni per le utenze domestiche [...]</p> <p>2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al 5 per cento per le abitazioni site all’interno dell’area ove viene effettuato il servizio di raccolta “porta a porta”; b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area. <p>[...]</p>	<p>Art. 62. Riduzioni per le utenze domestiche [...]</p> <p>2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all’interno del perimetro della zona “Capoluogo”, individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C n. 68 del 20.12.2018; b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona “Extra Capoluogo”. <p>[...]</p>
<p>Art. 63. Riduzioni per le utenze non domestiche [...]</p> <p>4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l’attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio</p>	<p>Art. 63. Riduzioni per le utenze non domestiche [...]</p> <p>4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l’attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio</p>

<p>dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati.</p> <p>5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta la riduzione del 5 per cento sui locali ove tali residui vengono prodotti; tale riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione di idonea attestazione, in base a quanto previsto nell'art. 62 comma 3 del presente Regolamento [...].</p>	<p>dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati.</p> <p>5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta, previa presentazione di idonea attestazione ai sensi dell'art. 62 comma 3 del presente Regolamento, la riduzione pari:</p> <p>a) al 5 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti e site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo", individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018;</p> <p>b) al 20 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo".</p> <p>[...]</p>
--	--

- di dare atto che le disposizioni del Regolamento come sopra modificato si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- di dare atto che il Regolamento IUC verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, con voti favorevoli 17 (AMBROGGIO Giulio, COMINA Aldo, BRESSI Vilma, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, MOGNA Maurizio, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino, PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, GIOFFREDA Tommaso, BORI Giuseppe, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio) palesemente espressi, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
COMINA Aldo

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)